

STATUTO

**I BRIGANTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA VIA SALVATOR ROSA 9

Numero REA: BA - 596059

Codice fiscale: 07986330723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

cui al presente documento.

L'Amministratore unico qui costituito e presente dichiara di accettare la carica e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

Art.5) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Art.6) L'Amministratore Unico viene delegato dai comparenti a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per l'iscrizione della stessa nei registri previsti dalla legge.

Art.7) Le prestazioni dell'Amministratore Unico sono tutte a titolo gratuito, salvo eventuale difforme delibera assunta dai soci in conformità allo statuto di cui al presente documento.

Art.8) Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità ammontanti a circa Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) saranno a carico della società qui costituita che richiede anche tutte le relative agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per le società Cooperative, in particolare di quelle previste per le cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991 n.381.

Art.9) La durata della Cooperativa è fissata da oggi fino al 31 dicembre 2070.

Art.10) L'organizzazione e il funzionamento della società, con particolare riguardo ai requisiti e alle condizioni per l'ammissione dei soci e ed il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni, le forme di convocazione dell'assemblea, il numero dei componenti del collegio sindacale, sono disciplinati dallo statuto sociale di seguito riportato.

S T A T U T O

Titolo I

Denominazione, Sede, Durata

Art.1 - Costituzione e Denominazione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, è costituita una Società Cooperativa Sociale denominata: "I BRIGANTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA a r.l." validamente identificabile in sigla con la denominazione "I BRIGANTI S.C.S.A. a r.l.".

La Cooperativa aderisce alla Lega delle Cooperative ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Andria.

La cooperativa, con deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 2 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberarsi nei modi di legge.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3 - Scopo Mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ha quale scopo quello che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire ossia quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Essa, nell'intento di assicurare ai soci - tramite la gestione in forma associata dell'impresa - le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle legge, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, si costituisce ponendosi lo scopo di incentivare l'inserimento lavorativo dei giovani e non, nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva occupazione stabile e combattere la disoccupazione.

In particolare la Cooperativa si rivolge a chiunque per motivi diversi, si trovi in difficoltà di inserimento nella vita sociale e pertanto si propone di svolgere in modo organizzato l'attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chieda di usufruirne.

Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la Cooperativa intende operare attraverso le attività di cui al successivo articolo 4), mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge n. 381 dell'8 novembre 1991 e dell'art. 4 della medesima legge.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche dei soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, in via prioritaria, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione, al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e ss. del Codice Civile.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinato non occasionale o a progetto).

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli

interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha il seguente oggetto sociale:

- l'attività di impresa agricola, così come definita dall'art. 2135 c.c., e precisamente: la coltivazione di terreni propri, di proprietà dei soci, di terzi e/o condotti in affitto; la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse; la gestione di aziende agricole; l'esecuzione e la gestione di lavori di bonificazione, forestazione; la migliore organizzazione dell'attività produttiva agricola e zootecnica; la produzione, la manipolazione, la trasformazione, la conservazione, la valorizzazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione, nonché la commercializzazione degli stessi; l'attività di fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate, ivi compreso il lavoro dei soci e dei non soci; l'attività di ricezione e di ospitalità come definite dalla legge ovvero di agriturismo, turismo rurale, turismo eco sostenibile, le attività ludiche e le attività di ospitalità rivolte a bambini ed anziani; la manutenzione di giardini e del verde pubblico; la valorizzazione del patrimonio rurale e forestale; produzione e progettazione di energie alternative da fonti rinnovabili e di biocarburanti e l'installazione degli impianti di produzione, trasformazione, controllo, manutenzione e distribuzione anche presso terzi; la creazione e la gestione di piattaforme di stoccaggio del compostaggio e della biomassa, sia agricola vergine sia derivante da processi industriali; tali attività saranno svolte tutte con tecniche eco-compatibili nel rispetto della natura e dell'ambiente, per contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio;

- la ricerca e lo sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie;

- servizi di ingegneria, esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale con attività svolta nei settori disciplinati nello statuto.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra menzionate che risulteranno utili al raggiungimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura, immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti ai medesimi ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano: l'esercizio di credito agrario, in conformità delle vigenti leggi e regolamenti, previa regolare delibera dell'Organo Amministrativo; l'acquisto di macchine agricole, la costruzione ed il restauro e la manutenzione di edifici, rurali e non, residenziali e non residenziali, anche in economia, di impianti

irrigui anche con trivellazioni o mediante gestione della distribuzione delle acque erogate da Enti appositamente costituiti; locazione e gestione di beni immobili propri, quali edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, inclusi i terreni, affitto di aziende, sale per esposizioni; la creazione, la gestione e la manutenzione di giardini, ville e parchi pubblici e degli spazi pubblici in genere, ivi compresi centri ludici; l'organizzazione e la gestione di un servizio di trasporti destinato ai visitatori per la fruizione dei beni ambientali.

La Cooperativa può effettuare lavorazioni agricole in conto terzi e per terzi e, comunque, lavori per terzi in genere.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni; potrà inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed acquisire interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese e consorzi aventi oggetto sociale analogo, affine o comunque connesso a quello proprio o che, comunque, operino lungo la filiera produttivo-commerciale delle produzioni agricole, nonché stipulare contratti per la partecipazione a gruppi Cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies c.c., previa delibera da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

La società potrà partecipare ad appalti pubblici e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

La Cooperativa può ricevere prestiti - anche infruttiferi - da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 5 - Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Titolo III

Categorie di soci - Ammissione - Recesso - Esclusione soci

Art.6 - Categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

La cooperativa a norma dell'art.2516 c.c. rispetterà il prin-

cipio della parità di trattamento nei rapporti con i soci, sia al momento della costituzione della società che nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.

Possono essere soci coloro che, in relazione alle finalità perseguite dalla Cooperativa, posseggano requisiti ed offrano risorse che possano, ad insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo, rivelarsi utili alla Cooperativa, sempre che non abbiano interessi contrastanti.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- Soci ORDINARI - i quali prestano attività retribuita, sono soci cooperatori che abbiano compiuto il 18° anno di età e che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa; possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative;

e

- Soci VOLONTARI;
- Soci SVANTAGGIATI;
- Soci SOVVENTORI.

Art.7 - Soci Volontari

Il numero dei SOCI VOLONTARI non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Art.8 - Soci Svantaggiati

I soci SVANTAGGIATI, indicati nell'Articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 numero 381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa, e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, esserne soci a tutti gli effetti.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 9 - Soci Sovventori

I soci sovventori, di cui all'art.4 legge 31 gennaio 1992 n.59, sono sia persone fisiche che giuridiche e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

I soci sovventori possono conferire denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. In caso di mancato gradimento, l'Organo Amministrativo indica altro gradito acquirente; in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire: l'importo complessivo dell'emissione; l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori ordinari; il termine minimo di durata del conferimento; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; i diritti in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche non soci cooperatori, spettano da 1 a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art.10 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, nella quale si dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni nonché, delle deliberazioni degli organi sociali e deve specificare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) attività effettivamente svolta;
- c) categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Fermo restando l'art. 2522 CC, se la richiesta è fatta da una persona giuridica o diverso ente, la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata da un estratto

della deliberazione contenente la richiesta di adesione alla Cooperativa, da cui deve risultare:

- denominazione sociale o ragione sociale e sede;
- oggetto sociale e attività svolta;
- ammontare del capitale sociale;
- ammontare della quota sociale che si intende sottoscrivere;
- dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto;
- nome del rappresentante legale o dell'eventuale persona delegata a rappresentarla in tutti i rapporti con la società.

Art.11 - Ammissione alla Cooperativa

L'ammissione alla Società di ciascun socio sarà decisa dall'Organo Amministrativo che, accertata la presenza dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, decide, a suo insindacabile giudizio, sull'accoglimento della domanda, comunicando all'interessato la relativa delibera di accettazione e annotando la stessa nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota, un sovrapprezzo il cui importo è stabilito eventualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati che possono, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni, chiedere che si pronuncino i soci.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.12 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad effettuare i versamenti dovuti;
- b) ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;
- c) a versare l'eventuale sovrapprezzo.

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o associarsi ad altre società che perseguono identici scopi sociali o attività concorrenti, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo. E altresì vietato al socio di svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo.

Art.13 - Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere, quando non si trovi più in condizioni di cooperare all'attuazione degli scopi sociali o quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto, legittimino

il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio che entro 60 (sessanta) giorni può ricorrere al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, riguardo al rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso ha effetto, riguardo ai rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

A richiesta dell'interessato, l'Organo Amministrativo potrà fare decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci a cura dell'Organo Amministrativo, cui spetta di prenderne atto.

Art. 15 - Esclusione

Con decisione dell'Organo Amministrativo può essere escluso il socio che:

- a) sia stato colpito da provvedimento di interdizione o inabilitazione o fallimento;
- b) per sopravvenuta impossibilità non possa partecipare ai servizi prestati dalla Cooperativa e comunque abbia perduto i requisiti necessari per essere socio;
- c) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) partecipi ad imprese che abbiano interessi o svolgono attività in concorrenza o contrastante con quella della Cooperativa;
- e) si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta; in questo caso il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- f) non osserva ripetutamente le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento ex art 1455 del c.c.;
- h) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nel caso di persona giuridica, l'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo quando il socio venga a trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto.

In caso di scioglimento di una persona giuridica socia, i liquidatori hanno il diritto di chiedere ed ottenere dalla Cooperativa il rimborso del valore delle quote sociali versate dalla persona giuridica in liquidazione con le modalità e nelle misure stabilite.

Le deliberazioni adottate dall'Organo Amministrativo in mate-

ria di esclusione debbono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato il quale può, contro di essa, proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni della comunicazione.

Art.16 - Morte

Nel caso di morte del socio la società potrà continuare con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione ai sensi dell'art.2534 C.C.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello che di loro assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Società.

Art.17 - Liquidazione

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

Il rimborso potrà essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si sia verificato lo scioglimento del rapporto.

In mancanza della domanda entro i cinque anni dall'approvazione del bilancio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, le somme spettanti saranno devolute alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificato.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

I soci esclusi per i motivi indicati all'art. 15, dalla lettera d) alla lettera h), oltre al risarcimento del danno e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque la Cooperativa può compensare con gli importi dovuti al socio per la cessazione del rapporto sociale, il credito derivante da penali e/o risarcimento, anche oltre il limite dell'art. 1243 c.c..

Art.18 - Trattamento economico dei soci

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, disciplinato da apposito regolamento interno, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio - Cooperativa e, pertanto, compatibilmente con le esi-

genze sociali.

Titolo III

Capitale sociale - Patrimonio sociale

Art.19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito da:

a) capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c..

Il valore di ciascuna quota sociale è di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

b) fondi di riserva indivisibili costituiti da:

* fondo di riserva ordinaria e indivisibile costituito da:

- eccedenze attive del bilancio;

- qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o quali contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati;

* da ogni altro fondo o accantonamento eventualmente costituito a copertura di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art.20 - Versamento delle quote

La quota sociale sottoscritta e l'eventuale relativo sovrapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:

a) il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art.21 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote sono nominative, non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, nè essere sottoposte a pegno od altro vincolo.

Il socio che intende cedere la propria quota ne dà comunicazione con raccomandata all'organo amministrativo che risponde entro 30 (trenta) giorni con provvedimento che nega o concede l'autorizzazione; trascorso tale termine il consenso dell'organo amministrativo si presume. Contro il provvedimento di diniego si può proporre opposizione al collegio arbitrale entro 30 (trenta) giorni.

Art.22 - Devoluzione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale rimborsabile nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n.1577 e successive modifiche ed integrazioni, per i casi di recesso, esclusione o morte del socio o per quello di sciogli-

mento o liquidazione della società cooperativa, non è mai ripartibile tra i soci.

In caso di liquidazione, dedotto il capitale sociale versato e eventualmente rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a norma della Legge 31.12.1992 n. 59.

Se la Società non dovesse in concreto aderire o dovesse recedere dall'adesione ad Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo, dovrà versare direttamente al Ministero del Lavoro la quota di utili secondo quanto previsto dagli artt. 11,6 co. e 20 della Legge 59/92.

Qualora la società non ottemperi all'obbligo del versamento di tali contributi, decade dai benefici fiscali e di altra natura, concessi dalla normativa vigente.

Titolo IV

Esercizio sociale - Bilancio

Art.23 - Esercizio sociale e utili

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, da compilarsi con criteri di assoluta prudenza.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione potrà essere effettuata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando si verificano le condizioni previste dall'art. 2364, 2° comma del c.c.

L'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio sarà devoluto come segue:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) un dividendo ai soci nella misura non superiore al tasso di remunerazione consentito dalle leggi vigenti;
- d) una parte alla eventuale rivalutazione delle quote;
- e) l'eventuale residuo potrà destinarsi a scopi di natura sociale e mutualistica.

La decisione dei soci può destinare gli utili, ferme le disposizioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili o divisibili tra soci non operatori nei limiti di legge.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Organi sociali

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e i Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

Se la cooperativa supera i parametri contabili di cui all'art. 2477, 3° comma del c.c., il Collegio Sindacale.

Art. 25 - Assemblea dei soci

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della quota versata.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a) Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- b) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
- c) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- d) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati o mediante affissione dell'avviso nella sede sociale.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento dal più anziano dei Vice Presidenti; in caso di impedimento di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea designa a presiederla un socio.

Art. 26 - L'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di tre;
- nomina gli amministratori, fissandone i volta in volta il

numero;

- nomina il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.
- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte dell'Organo Amministrativo;
- delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dall'Organo Amministrativo;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dall'Organo Amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 (centottanta) giorni, quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'Organo Amministrativo lo crede necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 27 - L'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 28 - Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;

- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 29 - Assemblea speciali dei possessori di strumenti finanziari

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;

- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;

- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;

- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;

- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari.

Art. 30 - Sistema di Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di sette componenti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i delegati dei soci cooperatori persone giuridiche e sono nominati dall'assemblea ordinaria; durano in carica per un triennio.

L'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Art. 31 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo il Consigliere Delegato, fissandone i poteri;
- nomina il Direttore Generale della Società;
- nomina i membri dei Comitati Esecutivo.

Art. 32 - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C. e dall'articolo 2544 C.C.:

- ad uno o più dei propri membri.

L'organo amministrativo, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nell'atto di nomina.

La società manleva fin d'ora gli amministratori che nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, incorrano in sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme fiscali, con la sola esclusione di dolo e colpa grave.

Art. 33 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, da un Vice Presidente o dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma, telefax, e mail o raccomandata a mano, sempre che i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

Art. 34 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che,

trascritti un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 35 - Rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente o a quello più anziano per età; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

L'amministratore Unico o il Presidente sono autorizzati a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'amministratore Unico o il Presidente, previa delibera dell'organo, potranno conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori od estranei, secondo le norme legislative a riguardo.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

ART.36 - Organo di Controllo

Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'art.2477 c.c. o l'assemblea ne deliberi l'istituzione, sarà eletto un Collegio Sindacale composto da numero tre membri effettivi e due membri supplenti, funzionante a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. I sindaci durano in carico tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ne fissa anche il compenso per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 37 - Bilancio di esercizio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dall'1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, presso la sede sociale. I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Art. 38 - Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblée dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di obbligazioni di nuova emissione;
4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4 e quella concernente la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione, nomina il o i liquidatori, fissandone poteri e l'eventuale compenso.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

TITOLO IX

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40. Clausola di conciliazione

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia e che sarà nominato dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera della ConfCooperative o in mancanza dalla Camera di Commercio competente per territorio. In difetto sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 41 - Disposizioni Generali

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti sulle Società Cooperative a

responsabilità limitata come riformate dal D.Lgs del 17 gennaio 2003 n.6 e successive modifiche, nonché dalle disposizioni che disciplinano le società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Scritto da me Notaio a penna e a macchina su sei fogli per ventidue pagine, si sottoscrive alle ore diciannove e cinquantacinque.

F.to: Gabriella Falcone

F.to: Acri Salvatore

F.to: Radu Ion

F.to: Papa Riccardo

F.to: Scamarcio Luciano

F.to: Antonietta Sinisi

F.to: Vincenzo Fiore

F.to: Scamarcio Vincenzo

F.to: Piccininno Antonia

F.to: Costantin Marian

F.to: Silvia Ieva (con sigillo)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Andria, lì 2 febbraio 2017

Firmato digitalmente: Silvia Ieva Notaio